



Comune di Torre di Mosto

Provincia di Venezia

Piazza Indipendenza, 1 – c.a.p. 30020 - Tel. 0421/324440 – fax 0421/324397

P.I./C.F.: 00617460274 – www.comune.torredimosto.ve.it

oo *** oo

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Approvato con delibera del C.C, n. 33 del 23.06.1993;
- Modificato con delibera del C.C. n. 55 del 15.09.1993 per chiarimento Ordinanza Co.re.co. Sez. di Venezia n. 3139 del 22.07.1993.
- Modificato con delibera del C.C. n. 28 del 05.11.2015 (art. 39)

SOMMARIO:

CAPO I.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART. 1 - Regolamento - Finalità	6
ART. 2 - Interpretazione del Regolamento.....	6
ART. 3 - Durata in carica dei Consiglieri Comunali.....	6
ART. 4 - La sede delle adunanze.....	6
CAPO II.....	7
IL PRESIDENTE.....	7
ART. 5 - Presidenza delle Adunanze	7
ART. 6 - Adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale	7
ART. 7 - Compiti e poteri del Presidente.....	7
CAPO III.....	7
I GRUPPI CONSILIARI	7
ART. 8 - Costituzione	7
ART. 9 - Conferenza dei Capigruppo	8
CAPO IV.....	9
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI_.....	9
ART. 10 - Numero, composizione, competenze.....	9
ART. 11 - Presidente e Vice-Presidente e convocazione delle Commissioni permanenti	10
ART. 12 - Funzionamento delle Commissioni	10
ART. 13 - Funzioni delle Commissioni Permanenti.....	11
ART. 14 - Segreteria delle Commissioni - Verbali delle sedute - Pubblicità dei Lavori.....	11
CAPO V.....	12
COMMISSIONI SPECIALI	12
ART. 15 - Commissioni d'inchiesta	12
ART. 16 - Commissioni di studio	12
CAPO VI.....	13
I CONSIGLIERI SCRUTATORI.....	13
ART. 17 - Designazione e funzioni	13
PARTE II.....	13
I CONSIGLIERI COMUNALI.....	13
CAPO I.....	13
NORME GENERALI	13
ART. 18 - Riserva di legge.	13
CAPO II.....	13
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	13
ART. 19 - Entrata in carica - Convalida	13
ART. 20 - Dimissioni.....	14
ART. 21 - Decadenza e rimozione dalla carica	14
ART. 22 - Sospensione dalle funzioni.	15
CAPO III.....	15
DIRITTI	15
ART. 23 - Diritto di iniziativa.....	15
ART. 24 - Diritto di presentazione di interrogazioni interpellanze e mozioni.	16
ART. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.	16

ART. 26 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	17
ART. 27 - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti.	17
ART. 28 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di Legittimità.	18
CAPO IV.....	18
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	18
ART. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo.....	18
ART. 30 - Divieto di mandato imperativo.	19
ART. 31 - Partecipazione alle adunanze.....	19
ART. 32 - Astensione obbligatoria.	20
ART. 33 - Responsabilità personale. Esonero.	20
CAPO V.....	20
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.....	20
ART. 34 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.....	20
ART. 35 - Funzioni rappresentative.....	21
PARTE III.....	21
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	21
CAPO I.....	21
CONVOCAZIONE.....	21
ART. 36 - Competenza.	21
ART. 37 - Avviso di convocazione.....	22
ART. 38 - Ordine del giorno.....	22
ART. 39 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità.....	23
ART. 40 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini.	23
ART. 41 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione,.....	24
CAPO II.....	24
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	24
ART. 42 - Deposito degli atti.....	24
ART. 43 - Adunanze di prima convocazione.....	25
ART. 44 - Adunanze di seconda convocazione.	25
ART. 45 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.....	26
CAPO III.....	27
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	27
ART. 46 - Adunanze Pubbliche.....	27
ART. 47 - Adunanze riservate. (41).....	27
ART. 48 - Adunanze "aperte".	27
CAPO IV.....	27
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	27
ART. 49 - Comportamento dei Consiglieri comunali.....	28
ART. 50 - Ordine della discussione.	28
ART. 51 - Comportamento del Pubblico.	28
ART. 52 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula.	29
CAPO V.....	29
ORDINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	29
ART. 53 - Comunicazioni - Interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	29
ART. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti.	30
Art. 55 - Discussione - Norme generali.....	30
Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....	31
Art. 57 - Fatto personale.....	31

Art. 58 - Termine della adunanza.....	32
CAPO VI.....	32
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. IL VERBALE.....	32
Art. 59 - La partecipazione del Segretario all'adunanza	32
Ari. 60 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma	32
Art. 61 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione	33
PARTE IV.....	33
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMINISTRATIVO	33
CAPO I.....	33
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO	33
Art. 62 - Criteri e modalità.....	33
CAPO II	34
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO	34
Art. 63 - Criteri e modalità.....	34
PARTE V.....	35
DELIBERAZIONI.....	35
CAPO I.....	35
COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	35
Art. 64 - Le competenze esclusive	35
Art. 65 - Conflitti di attribuzioni	35
CAPO II	36
LE DELIBERAZIONI	36
Art. 66 - Forme e contenuti	36
Art. 67 - Approvazione - Revoca - Modifica.....	36
CAPO III.....	36
LE VOTAZIONI.....	36
Art. 68 - Modalità generali.....	36
Art. 69 - Votazioni in forma palese.....	37
Art. 70 - Votazione per appello nominale.....	38
Art. 71 - Votazioni Segrete	38
Art. 72 - Esito delle votazioni	39
Art. 73 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	39
PARTE VI.....	39
ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	39
CAPO I.....	39
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE	39
Art. 74 - Procedura per l'elezione	39
Art. 75 - Dimissioni e decadenza della Giunta	41
Art. 76 - La mozione di sfiducia costruttiva	41
CAPO II	41
SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA	41
Art. 77 - Dimissioni e cessazione dalla carica Sostituzione	41
Art. 78 - Revoca - Sostituzione.....	42
CAPO III.....	42
NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEL RAPPRESENTANTI	42
Art. 79 - Competenza del Consiglio – Termini - Interventi sostitutivi	42
Art. 80 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali	42

Art. 81 - Nomina e designazione di non Consiglieri.....	43
Art. 82 - Dimissioni, revoca e sostituzione.....	44
Art. 83 - Aziende speciali ed Istituzioni - Consiglio di Amministrazione - Mozione di sfiducia costruttiva.....	44
PARTE VII	44
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE.....	44
CAPO I.....	44
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI.....	44
Art. 84 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni.....	45
CAPO II	45
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.....	45
Art. 85 - La consultazione dei cittadini.....	45
Art. 86 - Il Referendum consultivo	45
PARTE VIII.....	46
DISPOSIZIONI FINALI.....	46
Art. 87 - Entrata in vigore	46
Art. 88 - Adeguamento.....	46
Art. 89 - Diffusione	46

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla Legge sull'ordinamento delle autonomie locali, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente che, udito il parere del Segretario comunale, e sentiti i capigruppo si ispira ai principi generali dei predetti ordinamenti.

ART. 2 - Interpretazione del Regolamento.

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei componenti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente, che sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al precedente comma 2.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 3 - Durata in carica dei Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale inizia la propria attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere la indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 4 - La sede delle adunanze.

1. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore dei modi, i lavori del Consiglio stesso.
3. Su proposta del Sindaco, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei suoi componenti che l'adunanza del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove ha luogo l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di

convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene la seduta del consiglio comunale, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello Stato.

CAPO II IL PRESIDENTE

ART. 5 - Presidenza delle Adunanze

1. Il Sindaco, è per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco o, in assenza, dall'Assessore Anziano.
3. Le adunanze previste dal successivo art. 6 sono presiedute dal Consigliere anziano.

ART. 6 - Adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale

1. Le adunanze del consiglio comunale indette, secondo la legge e lo Statuto, per la convalida degli eletti e per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale, sono presiedute dal Consigliere anziano.
2. L'individuazione del Consigliere anziano avviene secondo le modalità stabilite dal 2 comma dell'art. 13 dello Statuto. (1)

(1) Art. 13, comma 2, dello Statuto: Le funzioni del consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha raggiunto la cifra più alta di voti di preferenza.

ART. 7 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al regolare funzionamento delle sedute, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Sindaco, quale Presidente del consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore del Conto, il Difensore Civico, le istituzioni e le aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

ART. 8 - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito, di norma, da almeno 2 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale (2) il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto.
Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario comunale le variazioni della persona del

Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni si applica l'art. 15, i comma dello Statuto. (3)

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

6. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata, dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art. 45, 3 comma, della legge di riforma delle autonomie locali. (4)

(2) Art 15, 1 comma Statuto: ". Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista.

(3) Idem.

(4) Art 45,3 comma, L. 142/90: "contestualmente all'affissione all'albo, le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari."

ART. 9 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio comunale.

2. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente. (5) Essa:

a) Esprime il proprio parere sulle proposte della Giunta comunale dei Regolamenti comunali e relative modifiche od integrazioni nonché sulle controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione di quanto in essi previsto;

b) Esprime il proprio parere sulle proposte di Statuti, convenzioni e Regolamenti, e relative modifiche od integrazioni da parte della Giunta comunale o di 1/5 dei consiglieri assegnati in ordine al funzionamento dei servizi locali;

c) Esprime il proprio parere in ordine alle proposte di convenzioni, statuti e Regolamenti relativi agli enti sovracomunali cui il Comune aderisca;

d) mantiene rapporti con i rappresentanti del Comune in seno agli organismi di cui al precedente punto c), formulando loro proposte e pareri in ordine alla attività e funzionamento degli stessi;

e) Esprime parere di merito, su richiesta del Sindaco, in ordine a conflitti di competenze che dovessero sorgere fra Giunta e consiglio comunale;

f) esprime parere sull'ordinamento degli uffici, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

g) esprime parere alla Giunta comunale sulle designazioni dei membri "esperti" delle Commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi, nel numero previsto dall'apposito Regolamento comunale sui concorsi;

h) esprime pareri in ordine alla iscrizione delle associazioni locali nel registro comunale di cui all'art. 62 dello Statuto comunale e sulle problematiche connesse alla applicazione degli istituti della partecipazione e del Difensore Civico;

i) esprime parere sulle materie del consiglio comunale che non rientrino nelle competenze delle Commissioni consiliari permanenti.

3. La Conferenza dei Capigruppo, come Commissione consiliare permanente, ha competenza consultiva ed istruttoria, relativamente agli oggetti di cui all'art. 32,2 comma, della legge 08.06.1990 n. 142, su:

a) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche;

b) Bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni.

c) istituzione ed ordinamento dei tributi locali;

d) disciplina generale delle Tariffe per la fruizione di beni e servizi erogati dal Comune;

e) contributi economici ad associazioni ed a privati non di natura assistenziale;

f) Piano Regionale di Sviluppo, Piano Provinciale di Sviluppo, Piani di Area.

4. il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine

del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

5. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal consiglio comunale, con apposito incarico, ivi comprese quelle di cui all'art. 12 comma 3 dello Statuto. (6)

6. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato, o dal Vice-Sindaco o dall'Assessore anziano.

Alla riunione partecipa il Segretario comunale, o dipendente comunale da questi delegato, nonché i dipendenti richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le disposizioni di cui al successivo art.12.

7. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 capigruppo.

8. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando siano presenti, in 1° convocazione, almeno la metà più uno dei componenti, ed 1/3, in 2° convocazione che avrà luogo mezz'ora dopo la 1°.

9. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

10. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

11. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o dipendente comunale dallo stesso delegato.

(5) Art. 12,1 comma Statuto.

(6) Art. 12,3 comma Statuto : "Fra le Commissioni speciali rientrano le Commissioni di inchiesta"

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 10 - Numero, composizione, competenze

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 dello Statuto comunale, sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

- 1° Commissione : Urbanistica, Lavori pubblici, Attività Economiche, Ecologia e Protezione Civile;
- 2° Commissione : Istruzione, cultura, sport e tempo libero, sanità ed assistenza sociale.

Esse hanno funzione consultiva ed istruttoria in relazione alle materie loro attribuite di competenza del Consiglio comunale.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio comunale con votazione palese nella sua prima adunanza successiva a quella della elezione del Sindaco e della Giunta comunale. In sede di prima applicazione, la nomina dovrà avvenire nella prima adunanza successiva alla entrata in vigore del presente regolamento. Ogni Commissione è composta da sei (6) consiglieri comunali, di cui due (2) designati dai gruppi di minoranza. La 1° Commissione ha competenza consultiva ed istruttoria, relativamente a quanto previsto dall'art. 32,2 comma, della Legge 142/90, su:

- a) Piani territoriali ed urbanistici generali ed attuativi (PRGC, PPE, PRIPU, PRIPR, PIP, PEEP, P. di L.) e relative varianti;
- b) Regolamento edilizio e relative varianti;
- c) Opere pubbliche comunali (viabilità, opere igieniche, edifici scolastici, edifici ad uso sociale, impianti sportivi, verde attrezzato, pubblica illuminazione, opere cimiteriali, etc.);
- d) attività economiche (Assegnazioni di aree PIP e PEEP, Regolamenti relativi alle attività economiche soggette ad concessione amministrativa);
- e) Ecologia (Servizio di raccolta differenziata dei R.S.U., servizio raccolta dei rifiuti speciali tossici e nocivi, boschi, percorsi vita, piste ciclabili, salvaguardia aree golenali dei fiumi);
- f) Criteri generali per la organizzazione e la gestione del Piano di Protezione Civile comunale;

La 2° Commissione, ha competenza consultiva ed istruttoria su :

- a) assistenza sociale (contributi minima vitale, soggiorni climatici, assistenza domiciliare, centro diurno, alloggi per anziani, alloggi comunali, Tickets, Regolamenti e criteri generali);
- b) assistenza scolastica (Libri di testo, Biblioteche di classe, trasporti scolastici, mense scolastiche, servizi per la

scuola a tempo prolungato e quant'altro previsto dalla legge di riforma delle scuole elementari, istruzione superiore ed Universitaria);

c) opere pubbliche relative ad edifici scolastici e ad uso sociale;

d) modalità d'uso extra-scolastico e sociale degli edifici di cui al precedente punto c);

e) Criteri generali d'uso degli impianti sportivi comunali;

f) Criteri generali sul funzionamento della Biblioteca comunale e sulle sue attività culturali e del tempo libero;

g) sanità (Rapporti con il servizio dell'ULSS, servizi sanitari della stessa sul territorio comunale, etc.);

4. Ai lavori delle Commissioni Permanenti partecipano () i membri delle Consulte competenti per materia.

Fino alla istituzione delle Consulte, parteciperanno () ai lavori della 1° Commissione 1 rappresentante degli agricoltori, 1 rappresentante dei lavoratori dipendenti, 1 rappresentante degli artigiani ed 1 dei commercianti, designati unitariamente dalle OO.SS. più rappresentative degli stessi. Ai lavori della Commissione 2°, parteciperanno 1 rappresentante del Consiglio di Circolo delle Scuole Elementari, 1 rappresentante del Consiglio di Istituto, 2 rappresentanti delle associazioni sportive e ricreative locali designato congiuntamente dalle stesse, 1 rappresentante dei pensionati designato congiuntamente dalle OO.SS. più rappresentative, 1 rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni locali AVIS, AIDO e CRI.

La loro presenza è comunque esclusa dalla seduta nel momento decisionale.

5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di membro delle Commissioni permanenti, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale provvede alla relativa sostituzione.

6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo, che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

ART. 11 - Presidente e Vice-Presidente e convocazione delle Commissioni permanenti

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente di ciascuna commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti, salvo quanto prevista per la Commissione di cui al precedente art. 9, 2 comma.

2. L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta, su convocazione del Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente.

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e quella del Vice-Presidente entro cinque giorni (5) dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine predette al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Revisore dei Conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva venga adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri comunali in carica. La riunione ha luogo entro dieci giorni (10) da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ART. 12 - Funzionamento delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni permanenti sono valide quando, in 1° convocazione, siano presenti la metà più

uno dei componenti assegnati, almeno un terzo (1/3), in 2° convocazione, che avrà luogo mezz'era dopo la prima.

2. Le decisioni vengono assunte a maggioranza di voti rappresentati, di norma con voto palese o a scrutinio segreto quando sono riferite a persone sulle quali si debbano esprimere apprezzamenti delle qualità soggettive e valutazioni sull'azione svolta.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del Comune.

4. Il Sindaco e gli assessori competenti hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle rispettive Commissioni, se richiesti dalle stesse. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e/o gli assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.

5. La Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti di reciproco interesse e competenza. Tale presenza è comunque esclusa al momento decisionale. Il relativo invito viene diramato dal Presidente della Commissione nei termini di cui al precedente comma 7 dell'art. 11.

6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

7. Le Commissioni possono essere riunite congiuntamente qualora lo richiedano almeno 2 dei rispettivi Presidenti, 1/4 dei membri con diritto di voto in tutte le Commissioni, il Sindaco.

ART. 13 - Funzioni delle Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni provvedono, ognuna per le materie di competenza, all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio comunale, e di quelli alle stesse emessi dal Sindaco o rinviati dal consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 (7) della Legge 08.06.1990 n. 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 (8) della stessa legge.

(7) Trattasi dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità rilasciati da parte dei responsabili e del Segretario comunale, su ogni proposta di deliberazione.

(8) Art. 55,5 comma, L. 142/90 : "Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto."

ART. 14 - Segreteria delle Commissioni - Verbali delle sedute - Pubblicità dei Lavori.

1. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte dal responsabile dell'Ufficio comunale competente per materia, in caso di suo impedimento da altro dipendente comunale designato dal Segretario comunale.

2. In caso di riunione congiunta delle Commissioni, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da un dipendente dallo stesso designato.

3. Spetta al segretario di ciascuna Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al Presidente, e depositato agli atti dell'adunanza in conformità al 6 comma del precedente art. 12. Il verbale deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dei membri presenti e assenti, un breve resoconto della seduta, il testo delle osservazioni, delle proposte e delle deliberazioni della Commissione. Il verbale è approvato nell'adunanza successiva a quella a cui si riferisce, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti cui si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi,

osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi, di norma, anche al Revisore del Conto.

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

ART. 15 - Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore del Conto o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene anche designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei dipendenti comunali, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze della audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato dal Segretario comunale.
6. Nella relazione al consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultanti, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 4 comma.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della, Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è automaticamente sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.
9. Su decisione del Consiglio comunale, le funzioni di cui al presente articolo, possono essere esercitate anche dalla Conferenza dei Capigruppo che in tal caso costituisce a tutti gli effetti la veste di Commissione speciale d'inchiesta.

ART. 16 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e

programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni la collaborazione dei dipendenti comunali e/o di esperti esterni che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione di incarico.

Con la deliberazione di incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del Bilancio comunale.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al consiglio comunale, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 17 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI CAPO I NORME GENERALI

ART. 18 - Riserva di legge.

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge. (8bis)

(8bis) - Cfr. Legge 23.04.1981 n. 154 e T.U. 16.05.1960 n. 570

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 19 -Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi

argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge (9), procedendo alla loro immediata surrogazione.

(9) - Cfr. Legge 23.04.1981 n. 154.

ART. 20 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Nei riguardi del consigliere comunale che ha presentato la dimissioni, esse sono efficaci fin dal momento in cui pervengono al Sindaco che deve disporre la registrazione nel protocollo generale del Comune ed inserirle nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.
- 4 Il consiglio comunale prende atto delle dimissioni in seduta pubblica.
5. Le dimissioni diventano irrevocabili dalla presa d'atto di cui al precedente comma 4.

ART. 21 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non, rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge (10) il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi di legge (11)
2. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge (12) , come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il consiglio provvede alla contestazione ed alla attivazione della procedura di legge. (13)
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge (14) o sottoposti a misura di prevenzione, o di sicurezza, secondo quanto disposto dalla legge. (15)
- 4 I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti previsti dalla legge (16) o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. (17) Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio comunale nella prima seduta utile a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.

- (10) - Cfr. Art. 2 L. 23.04.1981 n. 154.
(11) - Cfr. Art. 9 bis T.U. 16.05.1960 n. 570.
(12) - Cfr. L. 23.04.1981 n. 154.
(13) - Cfr. art. 7 L. 23.04.1981 a. 154.
(14) - Cfr. L. 13.09.1982 n. 646 e successive modifiche e integrazioni.
(15) - Cfr. art. 40 L. 08.06.1990 n. 142.
(16) - Cfr. art. 15 L. 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche o integrazioni.
(17) - Art. 14,6 comma, dello Statuto : "I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento

ART. 22 - Sospensione dalle funzioni.

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistano i motivi previsti dalla legge. (18)
2. Il Sindaco, ricevuta copia dei provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni od organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

(18) - Legge 08.06.1990 n. 142 art. 40, comma 2 ed art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 142.

CAPO III DIRITTI

ART. 23 - Diritto di iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per la istruttoria di legge (19), e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso in cui la proposta di deliberazione risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata, per conoscenza, ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la preposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. i consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine dei giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro il 2 giorno precedente quello della adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, queste possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta consiliare. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un

altro Consigliere. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza, sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, la istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della adunanza, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del segretario comunale, per l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della deliberazione viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata, su decisione del Presidente, alla adunanza successiva.

(19) - L. 08.06.1990 n. 142 artt. 33 (parere di correttezza Tecnica, di contabilità e di legittimità da parte dei competenti dipendenti) ed art. 53, 5 comma (copertura finanziaria del provvedimento proposto) .

ART. 24 - Diritto di presentazione di interrogazioni interpellanze e mozioni.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco, entro il quinto (5) giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni o interpellanze o mozioni per la stessa seduta.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
5. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco.
6. La interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
7. La interpellanza viene posta all'ordine del giorno nella prima seduta utile' successiva. Il consigliere che ha presentato interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a 15 minuti. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica per un tempo non superiore a cinque minuti, la ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
8. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
9. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

ART. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma, decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo comunale la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno, il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione

che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanze, l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto previsto ai precedenti artt. 23 e 24.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla Legge. (20)

(20) - Legge 08.06.1990 n. 142 art. 36, 4 comma : "In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto."

ART. 26 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento. (21)

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale.

Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed regolativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. (22)

(21) - Art. 7, comma 3, L. 142/90: "Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese."

Art. 24 Legge 241/90: "Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi art. 12 L. 801/77, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento."

(22) - Art. 24,2 comma lettere a), c) e d) della Legge 08.07.1990 n. 241.

ART. 27 - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti.

1. I consiglieri comunali, per le finalità connesse all'esercizio dei loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 26. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia

richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente terzo comma, il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale ai sensi di legge (23) ed in esenzione dei diritti di segreteria. (24)

(23) - Allegato 3) al n. 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo)

(24) - N. 8 della Tabella D) allegata alla legge 08.06.1962 n. 504 e successive modifiche (Diritti di Segreteria)

ART. 28 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di Legittimità.

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al 2 comma dell'art. 45 della Legge 08.06.1990 n. 142, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo pretorio.

2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma, possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziata di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio comunale.

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Sindaco e, per conoscenza, al Segretario comunale e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma 1. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

4. All'inizio della adunanza del Consiglio comunale, ancorché l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o più consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimità deliberazioni della Giunta comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e per le quali non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio. La richiesta deve essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento per ciascun gruppo, per dichiarazioni di voto.

5. Il Segretario comunale comunica, ai consiglieri di cui al 1 e 2 comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto. Per le richieste deliberate dal Consiglio, riferisce l'esito il Sindaco alla prima adunanza successiva alla decisione del Comitato regionale di controllo.

6. All'inizio della seduta il Presidente informa il consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato regionale di controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei voti.

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo.

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge. (25)

2. Ai consiglieri comunali è dovuta la indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni

adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti ed a quella temporanee o di inchiesta, formalmente istituite e convocate, nonché a quelle della Conferenza dei capigruppo quando quest'ultima assume le funzioni di Commissione comunale permanente.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella misura prevista per le adunanze del consiglio comunale dalla legge.(26)

5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge (27) , non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali prevista da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.

6. I consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede municipale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni di organi nazionali e regionali, delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone la legge (28) può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi dei successivi artt. 80 e 81 del presente Regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

(25) - Vedasi Legge 27 dicembre 1985 n. 816.

(26) - Vedasi art. 11 della legge 27.12.1985 n. 816.

(27) - Vedasi art. 11 della legge 27.12.1985 n. 816.

(28) - Vedasi art. 23 della legge 27.12.1985 n. 816.

ART. 30 - Divieto di mandato imperativo.

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il consigliere comunale ha quindi piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ART. 31 - Partecipazione alle adunanze.

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio, in apertura di adunanza. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segreteria comunale perché sia presa nota a verbale.

ART. 32 - Astensione obbligatoria.

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere carte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico - amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. La disposizione di cui ai precedenti commi si applica anche ai consiglieri comunali per i provvedimenti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica ad enti, associazioni ed organizzazioni di cui gli stessi fanno parte.
4. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
5. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 33 - Responsabilità personale. Esonero.

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esonerato da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che, per legittimi motivi, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimente esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarata, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla Legge. (29)

(29) - L. 08.06.1990 n. 142 art. 58, 1 e 4 commi:

1 comma : "Per gli amministratori e per il personale degli Enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato."

4 comma : "L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei Comuni e delle Provincie è personale e non si estende agli eredi."

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 34 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio comunale.
2. Si applicano nei casi suddetti le disposizioni di legge (30).

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in sede pubblica, con voto palese.

4. Nei casi in cui è espressamente previsto che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo della rappresentanza comunale espressa con le modalità cui al presente comma.

(30) - Legge . 23 aprile 1981 n. 154 art. 5: "Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione, Provincia, del Comune e della Circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

ART. 35 - Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, previa comunicazione del Sindaco.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo di cui al precedente artt.9.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I CONVOCAZIONE

ART. 36 - Competenza.

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.

2. Nel caso di convocazione o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo quanto previsto dall'art.26, 1 e 2 comma dello Statuto (31) ed il presente Regolamento.

3. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal consigliere anziano, in conformità a quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto. (32)

4. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio comunale in possesso dei requisiti previsti dall'art.13, 2 comma dello Statuto.

5. Nella fattispecie della "sfiducia costruttiva" la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale per la elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta comunale spettano al Sindaco ancora in carica fino alla votazione delle nuove nomine ed all'approvazione del documento programmatico.

6. Quando la convocazione del Consiglio comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

(31) - Art. 26, 1 comma dello Statuto : "Il Vice-Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutti i suoi poteri di sovrintendenza, in caso di assenza o di impedimento."

Art. 26, 2 comma dello Statuto : " Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni di sovrintendenza del Sindaco secondo l'ordine di elencazione contenuto nel documento programmatico."

(32) - Art. 13,2 comma dello Statuto : " Le funzioni del consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha raggiunto la cifra più alta di voti di preferenza."

ART. 37 - Avviso di convocazione.

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario (33) o se viene convocata d'urgenza. Il Comune si avvale della distinzione temporale in sessioni ordinarie e straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 10, 2 e 3 comma dello Statuto. (34)
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, 2 comma dello Statuto.
5. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria in tutti gli altri casi su iniziativa del Sindaco, sentita la Giunta comunale, quando sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza dei componenti della Giunta stessa o da almeno 1/5 dei consiglieri comunali, in quest'ultimo caso l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza e sentiti preventivamente i Capigruppo.
7. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

(33) - Art. 10, 2 e 3 comma dello Statuto.

(34) - 2 comma : "Le sessioni ordinarie hanno luogo nei mesi di giugno e ottobre e riguardano sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative alle relazioni previsionali e programmatiche, ai bilanci annuali e pluriennali ed al conto consuntivo."

3 comma "In tutti gli altri casi il consiglio è convocato in sessione straordinaria."

ART. 38 - Ordine del giorno.

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco, sentita la Giunta comunale (35) di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del presente Regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta riservata" (36), gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte

integrante.

(35) - Art. 25, 1 comma lettera a) dello Statuto.

(36) - Art. 21, comma 4 dello Statuto : "Le sedute del consiglio comunale e delle Commissioni comunali sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti sulle "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta riservata".

ART. 39 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità¹.

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l'ordine del giorno, deve essere inviato dalla Segreteria comunale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del consigliere mediante la posta elettronica (web mail), o, in mancanza, al suo domicilio a mezzo di un messo comunale.
2. La segreteria comunale acquisisce dal gestore (browser) di posta elettronica i riscontri di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. Nel caso in cui fosse necessario ricorrere alla consegna mediante messo comunale, la dichiarazione di avvenuta consegna può avere la forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti informatici sopra indicati sono conservati a norma del Regolamento sulla conservazione digitale degli atti.
3. I Consiglieri che non dispongono di indirizzo PEC ma solo di posta elettronica ordinaria (non certificata) possono temporaneamente ricevere gli avvisi all'indirizzo e-mail di cui dispongono, in attesa di acquisire un indirizzo PEC, direttamente per il tramite del Comune o, in proprio da un Ente Certificatore riconosciuto a livello nazionale. Nel caso indicato, il Consigliere è tenuto a dar riscontro, con invio di messaggio di posta elettronica, alla e-mail trasmessagli dall'Ufficio Segreteria.
4. Fino a quando non sia disponibile il collegamento telematico con il consigliere di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, ovvero, per i consiglieri che non risiedono nel Comune, all'indirizzo della persona designata e comunicata all'Uff. Segreteria, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante messo comunale. La spedizione a mezzo posta elettronica PEC deve avvenire entro il termine previsto dal presente regolamento per la consegna a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 40 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini.

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi ed interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi non sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti

¹ Articolo modificato con delibera CC n. 28 del 05.11.2015.

all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilita dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti alla adunanza in cui questo è stato deciso.

8. L'eventuale tardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza dal Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 41 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione,

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo pretorio del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della adunanza. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi agli argomenti, aggiunti all'ordine del giorno della adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale assicurandone il tempestivo recapito:

- al Revisore del Conto;
- al Difensore Civico.

4. Entro gli stessi termini, copia dell'ordine del giorno viene esposto, nei luoghi pubblici perché la comunità possa averne conoscenza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 42 - Deposito degli atti.

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la sala consigliare od in altro ufficio della sede municipale di convocazione, nel giorno della adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata nei termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di legge (37), corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. Le proposte relative alla approvazione dei Bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione, viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

5. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento dell'invio dell'invito alla seduta ai consiglieri. Nello stesso termine, ove possibile, viene disposto l'invio di copia della documentazione a tutti i consiglieri comunali.

(37) - L. 08.06.1990 n. 142, art. 53 - L. 08.06.1990 n. 142 art. 55, quando sia richiesta l'attestazione della copertura finanziaria.

ART. 43 - Adunanze di prima convocazione.

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.(38)
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello, a congrui intervalli di tempo, fino a ch  tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalit  della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che pu  far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessit , dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri   inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti   tuttora inferiore a quello prescritto per la validit  della adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ci  viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

(38) - Art. 21, comma 1 dello Statuto "Gli organi collegiali del Comune deliberano validamente con l'intervento della met  dei componenti assegnati ed a maggioranza di voti favorevoli, sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto." Art. 127 1 comma T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148 come rimasto in vigore come previsto da art. 64,1 comma, lettera b) della L. 08.36.1990 n. 142.

ART. 44 - Adunanze di seconda convocazione.

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine dei giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero regala dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, e pure di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purch  intervengano almeno quattro membri del Consiglio. (39)
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi   la partecipazione di almeno la met  dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - la partecipazione a societ  di capita;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;

- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relativa relazione previsionale e programmatica;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i Regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento di tributi;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei Conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 40.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima della data fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del Giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati ai Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 40 del presente Regolamento.

10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

(39) - Art. 127, 2 comma del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148 rimasto in vigore come previsto dall'art. 64,1 comma lettera b) della L. 08.06.1990 n. 142.

ART. 45 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

1. L'assessore non Consigliere di cui al 2 comma dell'art. 18 dello Statuto (40) partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è commutata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la Legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

(40) - L. 08.06.1990 N. 142, art. 33.- Art. 13, 2 comma dello Statuto: "N. 1 assessore potrà essere nominato fra cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale."

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 46 - Adunanze Pubbliche.

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 47.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 47 - Adunanze riservate. (41)

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma riservata quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Presidente può disporre il passaggio in seduta riservata per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale (o il Vice-Segretario), i vigili urbani o la forza pubblica vincolati al segreto d'ufficio.

(41) - Art. 21 c.2: Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta riservata".
--

ART. 48 - Adunanze "aperte".

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o da rilevanti motivi di interesse della Comunità locale lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi in discussione.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 49 - Comportamento dei Consiglieri comunali

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto é esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 50 - Ordine della discussione.

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella adunanza successiva.

ART. 51 - Comportamento del Pubblico.

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinato al pubblico spetta discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tale fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza del Consiglio comunale viene arrecato

disturbo ai lavori dello stesso od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze del Consiglio si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, questi può dichiarare sospesa la seduta. Se alla ripresa della adunanza, i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

ART. 52 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula.

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala delle adunanze del consiglio comunale i dipendenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti o professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto della Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali questi rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti dipendenti e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 53 - Comunicazioni - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. All'inizio della adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma 1.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

5. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni (42) avviene nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni.

6. L'esame delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente la risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia a provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e

per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore delegato per materia.

9. Sul procedimento delle interpellanze si osservano le disposizioni di cui all'art.24, 8 comma del presente Regolamento.

10. Per le mozioni invece si osserva quanto disposto dall'art.24, 10 comma, del presente Regolamento.

11. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

12. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

13. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

14. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

15. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta ad una interrogazione, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione stessa non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

16. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione della interrogazione all'ordine dei giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

(42) - Art. 14, 1 comma, Lettera b) dello Statuto comunale.

ART. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti.

1. Il Consiglio Comunale, conclusa le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti del presente articolo.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Presidente può rare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia dopo la convocazione della seduta.

Art. 55 - Discussione - Norme generali

1. Terminata la illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun consigliere Capo Gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci (10) minuti e la seconda per non più di cinque (5), per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del Relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione, una sola volta, per non più di dieci

(10) minuti ciascuno.

4. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire, in qualsiasi momento della discussione, per non più di quindici (15) minuti ciascuno.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.

7. IL Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, di cinque (5) minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di cinque (5) minuti.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai Regolamenti ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali o parziali. In ogni caso, limiti di tempo più ampi possono essere preventivamente fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque (5) minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 57 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per "fatto personale" unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul "fatto personale" non possono durare, nel loro complesso, per più di quindici (15) Minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità,

può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, di cui uno rappresentante delle minoranze, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto dalle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 58 - Termine della adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze viene stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i propri lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione di affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara conclusa la seduta, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. IL VERBALE.

Art. 59 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art. 23.

2. Il Segretario comunale, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Ari. 60 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Alla redazione del verbale provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vice-Segretario.

3. Per una più esatta e puntuale redazione del verbale, il Segretario comunale può avvalersi di apparecchi di registrazione ed i relativi nastri delle sedute vengono conservati presso l'Ufficio Segreteria comunale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale, dopo la sua lettura al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso della adunanza, le stesse sono, in modo conciso, riportate a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizio sul loro operato.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente della adunanza e dal Segretario comunale o Vice-Segretario.

Art. 61 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Copia del verbale delle singole deliberazioni viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima della adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un consigliere lo richieda, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.

PARTE IV ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO CAPO I FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO

Art. 62 - Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo :
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, agli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti; b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale,

quali Regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi del personale e della organizzazione amministrativa comunale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani di investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, alla organizzazione generale del Comune, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune stesso.

2. Il Consiglio con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento ed azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare ed indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato della organizzazione, per l'attuazione, del documento programmatico approvato con l'elezione della Giunta.

4. Il consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

CAPO II FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 63 - Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico -amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità. (43)

2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione della relazione annuale da parte della Giunta comunale prevista dall'art. 20, 2 comma, lettera m) dello Statuto comunale, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e di investimenti e la coerenza dell'attività della organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3. Dal momento in cui sarà attivato il sistema di controllo interno della gestione, l'Ufficio competente inoltrerà al Sindaco, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Revisore dei Conti, tutti gli elementi di valutazione sullo stato della gestione corrente e sulla attuazione dei programmi di investimento ed in particolare gli indicatori di breve, medio e lungo periodo, per la verifica ed il confronto dei risultati. La Giunta comunale riferisce al Consiglio, con la relazione di cui al precedente comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.

4. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del Bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) sottoponendo i risultati della attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;

e) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio relative alla approvazione dei bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

5. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezza del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti stessi, di cui all'art. 81, e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

6. Nell'esercizio dell'attività di controllo, il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

7. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti attribuendo alle stesse compiti ed incarico nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito della attività effettuata.

(43) - Art. 3, comma 1, dello Statuto Comunale;
Artt. 8 e 66 Regolamento Contabilità.

PARTE V
DELIBERAZIONI
CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 64 - Le competenze esclusive

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione delle deliberazioni elencate nel 2 comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (44), con le quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità locale e determina gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali. (45)

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del consiglio, salvo quanto previsto dal 3 comma dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 esclusivamente per le variazioni di bilancio.

4. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni e le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta comunale può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

(44) - Vedasi anche art. 9, 1 comma dello Statuto comunale.

(45) - Vedasi Quanto disposto dalla Legge 23 aprile 1981 n. 154, artt. 1, 2 3 e 4.

Art. 65 - Conflitti di attribuzioni

1. Ove si verificano conflitti di attribuzioni in merito agli atti di competenza del Consiglio e della

Giunta comunale, "spetta al Segretario comunale dirimerli secondo le disposizioni di legge."

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art. 66 - Forme e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di Ragioneria, nonché del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità (46).
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto. (47) Ove non vi siano dipendenti inquadrati nella 8^a qualifica funzionale ex-DPR 25.06.1983 n. 347, i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di Ragioneria avranno mera rilevanza interna intervenendo la competenza del Segretario comunale che farà propri i predetti pareri, rispondendone comunque solo in relazione alle sue competenze, con esclusione quindi degli aspetti tecnici non inerenti alla sua professionalità. (48)
3. I responsabili dei servizi sono i dipendenti inquadrati nella più alta qualifica funzionale esistente per ciascun servizio stesso.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

(46) - Cfr. art. 53,1 comma Legge 08.06.1990 n. 142.

(47) - Cfr. art. 55,5 comma Legge 08.06.1990 n. 142.

(48) - Cfr Circolare Ministero Interno n. 159000/1BIS/L.142 del 15.10.1990 e Circ. n.4 del 04.03.1991 Regione Veneto al punto 1).

Art. 67 - Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo Capo III, adotta le deliberazioni.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi della autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento della adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma 2, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme diretta a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III LE VOTAZIONI

Art. 68 - Modalità generali

1. L'espressione del voto da parte dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. (49)
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 69 e 70.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto. (50)
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione. (51)
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno 1/5 dei consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta citazione.
8. Per i Regolamenti ed i Bilanci, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i Regolamenti, il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i Bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Conclusa tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il Bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al Bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

(49) - Cfr. art. 21,2 comma dello Statuto comunale.

(50) - Art. 21,3 comma Statuto: "Sono da assumere, a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta."

(51) - Cfr. art. 21,1 comma Statuto: "Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati.." e art. 127,1 comma T.U.L.C.P 04.02.1915 n. 148.

Art. 69 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente, prima dell'inizio della votazione, indicare la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono

favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbano dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 70 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio comunale, su proposta del Presidente o di almeno 1/5 dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 71 - Votazioni Segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede, si procede come segue:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 72 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voci, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità a totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "IL Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 73 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti. (52)
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza, ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza. (53)

(52) – Cfr. art. 47, comma 3, della Legge 08.06.1990 n. 142.

(53) - Cfr. art. 46, comma 6, della Legge 08.06.1990 n. 142 ed art. 22, comma 1, della Legge Regionale del Veneto n. 19 del 30 Luglio 1991.

PARTE VI ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 74 - Procedura per l'elezione

1. L'Elezione del Sindaco e della Giunta comunale è regolata dagli artt. 34 e 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dallo Statuto. (54)
2. L'elezione è effettuata dal Consiglio comunale nel suo seno, nella prima adunanza, dopo la convalida

degli eletti.

3. La prima convocazione è disposta entro dieci (10) giorni dalla data di proclamazione degli eletti e da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

4. L'elezione deve comunque avvenire entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione degli eletti, o dalla data nella quale si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, corrispondente a quella della loro registrazione nel protocollo generale del Comune.

5. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente:

- la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore;

- le linee programmatiche dell'attività che la Giunta, se eletta, intende realizzare;

a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese, presentando ed illustrando il documento programmatico, dal candidato alla carica di Sindaco.

6. L'elezione avviene con l'approvazione del documento programmatico di cui al precedente comma, effettuata a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. A tale fine, se necessario, vengono indette non meno di tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute (55), entro il termine di sessanta giorni di cui al 4 comma.

7. Il documento programmatico deve essere inviato, di norma, dai consiglieri proponenti al Segretario comunale che provvede a trasmetterne copia al consigliere anziano ed a depositarlo a disposizione degli altri consiglieri comunali nelle forme e nei termini stabiliti per gli atti delle adunanze ordinarie.

8. E' comunque ammessa la presentazione del documento programmatico e della lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore anche immediatamente prima o durante l'ultima seduta utile che precede la scadenza dei termini di cui al precedente comma 6. In tal caso prima del momento deliberativo ci dovrà essere l'espressione favorevole del parere di correttezza tecnica e di legittimità da parte del Segretario comunale.

9. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, 3 comma della Legge 8 giugno 1990 n. 142, ed in conformità e nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto (56) in deroga al precedente 2 comma, può essere compreso nella lista dei candidati alla carica di assessore ed essere eletto un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di chiara esperienza tecnica e professionale.

Per lo stesso, il documento programmatico deve essere corredato da un atto, con firma autenticata nelle forme di legge (57), con il quale l'interessato dichiara la disponibilità ad accettare la carica alla quale è candidato e di essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e con il quale lo stesso elenca gli elementi necessari ad attestare il possesso dei requisiti di esperienza tecnica e professionale richiesti per la carica da assumere. Se successivamente alla elezione vengono sollevata eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il consiglio comunale applica la procedura in tal caso stabilita dalla legge 23.04.1981 n. 154 e successive modifiche o integrazioni.

10. Il documento programmatico e la lista dei candidati alla carica di Sindaco ed assessore vengono votati unitariamente, non essendo per gli stessi ammesse votazioni per divisione o per parti.

11. La deliberazione di approvazione del documento programmatico e di nomina del Sindaco e della Giunta diventa esecutiva entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga annullamento per vizio di legittimità. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto. (58)

(54) - Cfr. art. 17, commi 1 e 2 dello Statuto comunale.

(55) - Cfr. art. 17, comma 2, dello Statuto comunale.

(56) - Cfr. art. 18, comma 2, dello Statuto Comunale.

(57) - Cfr. Legge 20 gennaio 1968 n. 15.

(58) - Cfr. art. 34, comma 7, Legge 03.06.1990 n.142 e art. 11 DPR 10 gennaio 1957 n. 3.

Art. 75 - Dimissioni e decadenza della Giunta

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta comunale.
2. La decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta comunale.
3. Alla nuova elezione del Sindaco e della giunta si procede con le norme e nei termini di cui all'art. 34 della Legge 3 giugno 1990 n. 142 e con le modalità di cui al precedente articolo 74.
4. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 76 - La mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa, per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati al Comune e può essere proposta solo nei confronti della intera Giunta comunale.
3. La mozione deve contenere la proposta:
 - di nuove linee programmatiche politico-amministrative;
 - di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta comunale.
4. La mozione è inviata dai Consiglieri proponenti al Sindaco ed ai Segretario comunale che ne cura il deposito nelle forme e nei termini previsti per gli atti delle adunanze ordinarie.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque (5) giorni e non oltre dieci (10) giorni da quello della presentazione.
6. L'approvazione delle mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta e la contestuale cessazione dalla carica di quella precedentemente eletta.
7. Si applicano, con riferimento alla mozione di sfiducia costruttiva, in luogo del documento programmatico, le disposizioni previste dai commi 2, 9, 10 e 11 del precedente articolo 74.

CAPO II

SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Art. 77 - Dimissioni e cessazione dalla carica Sostituzione

1. Alla sostituzione dei singoli componenti della giunta comunale dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, il Consiglio comunale provvede nella stessa seduta nella quale prende atto delle dimissioni o della cessazione dall'ufficio per altra causa, procedendo alla nomina dei nuovi titolari, su proposta del Sindaco.
2. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Non è richiesto che siano motivate.
3. Il Sindaco provvede ad iscrivere le dimissioni, o la comunicazione della cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, nell'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio comunale, insieme con il provvedimento di surrogazione.
4. Nei termini previsti per le adunanze ordinarie del consiglio comunale sono depositate, a disposizione dei consiglieri, copia della lettera di dimissioni o del documento dal quale risulta la cessazione dalla carica per altra causa e la proposta del Sindaco per la nomina del nuovo assessore.
5. Delle dimissioni o della cessazione dalla carica di assessore comunale il Consiglio prende atto. Il Presidente ed un Consigliere per ciascun gruppo possono esprimere indirizzi di saluto all'Assessore cessato dalla carica.

6. Immediatamente dopo la presa d'atto di cui al precedente comma 5, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Assessore, su proposta del Sindaco, il quale designa un consigliere oppure un cittadino non facente parte del Consiglio, ove l'assessore dimesso sia il soggetto di cui al precedente art. 74, 9 comma. Il Sindaco illustra la sua proposta e sulla stessa possono parlare un consigliere per ciascun gruppo, ognuno nel limite di cinque minuti, ed il Presidente, a conclusione, con lo stesso vincolo di tempo. Conclusa la discussione, il Presidente sottopone al Consiglio la proposta presentata, che viene votata in forma palese ed approvata con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 78 - Revoca - Sostituzione

1. La proposta di revoca di singoli componenti della Giunta comunale è formulata dal Sindaco ed è dallo stesso iscritta alla prima adunanza del Consiglio comunale, unitamente alla proposta per la sostituzione.
2. La proposta di revoca, formulata per iscritto, e quella per la sostituzione, completa del nominativo proposto, sono depositate a disposizione dei consiglieri comunali nei termini stabiliti per le adunanze ordinarie del Consiglio.
3. Il Sindaco presenta le proposte di revoca e di sostituzione al Consiglio. Alla eventuale discussione prendono parte un consigliere per ogni gruppo e, a conclusione, il Presidente pone in votazione prima la proposta di revoca e successivamente quella di sostituzione. Le deliberazioni sono adottate in forma palese ed a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Esse sono dichiarate, con distinta votazione effettuate nelle norme di legge, immediatamente eseguibili.

CAPO III

NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DEL RAPPRESENTANTI

Art. 79 - Competenza del Consiglio – Termini - Interventi sostitutivi

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina od alla designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati.
2. Le nome e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta comunale od entro i termini di scadenza del precedente incarico. (59)
3. Quando il Consiglio non delibera le nomine di propria competenza entro il termine previsto dal precedente comma 2, o comunque entro sessanta (60) giorni dalla prima iscrizione dei relativi oggetti all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine, provvede con un suo atto, comunicato al Consiglio comunale nella prima adunanza. (60)
4. Nel caso non si pervenga a decisione entro il termine stabilito per il Sindaco, il Comitato Regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta (60) giorni, i provvedimenti sostitutivi. (61)

(59) - Cfr. art. 32, 2 comma, lettera n) della legge 08.06.1990 n.142

(60) - Cfr. art. 36, 5 comma, Legge 08.06.1990 n. 142

(61) - Cfr. art. 48, 1 comma, Legge 08.05.1990 n. 142.

Art. 80 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni al Comune, devono far parte consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 33.
2. Nel caso che il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per

qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui al precedente articolo 33.

Art. 81 - Nomina e designazione di non Consiglieri

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, non consiglieri comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme di cui al precedente art. 79 e da quelle del presente articolo.

2. Il Sindaco, entro i dieci giorni successivi alla nomina della giunta, comunica ai capigruppo consiliari ed agli organismi rappresentativi degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto e dall'apposito, Regolamento, l'elenco dei rappresentanti che il Consiglio comunale deve eleggere in enti, aziende, società ed istituzioni.

3. Entro il termine perentorio di quindici (15) giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle congiuntamente espresse dal Sindaco stesso e dalla Giunta comunale. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- titolo di studio;
- curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.

Alla proposta della candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo o organo proponente.

5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Sindaco convoca congiuntamente la Conferenza dei Capigruppo, i presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, ed il Segretario comunale. La Commissione così formata è presieduta dal Sindaco ed esamina la documentazione relativa alle candidature ed esprime parere circa la sua regolarità sostanziale e la sussistenza dei requisiti generali dei candidati, rispetto all'incarico per il quale gli stessi vengono proposti.

6. Il parere di corrispondenza dei requisiti generali espresso dalla Commissione di cui al precedente comma 4, non è vincolante per il Consiglio comunale. Il parere negativo della stessa, fondato sulla accertata non corrispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o sulla esistenza di causa di incompatibilità, è invece vincolante per il Consiglio comunale.

7. La Commissione si pronuncia entro dieci (10) giorni dal ricevimento degli atti.

8. Il Consiglio comunale è convocato entro i dieci (10) giorni successivi al deposito del parere di cui al precedente comma 6 al Segretario comunale, con iscritte all'ordine del giorno della adunanza tutte le nomine e designazioni che devono essere effettuate nel corso della stessa.

9. La votazione avviene di norma in forma palese. Essa avviene tuttavia mediante scheda segreta con le modalità di cui al precedente articolo 71, ove lo decida il Presidente, su richiesta di uno o più consiglieri comunali, ove la votazione presupponga una valutazione fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta dai candidati.

10. Divenuta esecutiva la nomina, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro dieci (10) giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, contenente:

- a) l'accettazione della carica alla quale è stato nominato;
- b) l'attestazione della assenza motivi di incompatibilità con la stessa;
- c) l'attestazione della inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere.

Ricevuta la dichiarazione predetta, il Sindaco comunica la nomina all'Ente interessato, trasmettendo anche copia della deliberazione consiliare.

11. Coloro che sono stati nominati o designati dal Consiglio a rappresentare il Comune, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio stesso nei settori di competenza degli Enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

12. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati dal Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione sulla attività svolta, e viene comunicata alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari e depositata dal Segretario comunale agli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

Art. 82 - Dimissioni, revoca e sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 43, 3 comma, dello Statuto comunale, il Consiglio comunale, può procedere, su proposta del Sindaco o di un 1/5 dei consiglieri assegnati, alla revoca dall'incarico dei singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione. La deliberazione di revoca è adottata con le modalità previste dall'art. 78. La nomina del nuovo rappresentante viene proposta dal Sindaco.

3. Nel formulare le proposte di cui ai commi precedenti, il Sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico e sulle quali la Commissione di cui al precedente articolo 31, 5 comma, si espresse favorevolmente.

4. Alla elezione per le nuove nomine si procede secondo quanto previsto al precedente articolo 31, 9 comma.

Art. 83 - Aziende speciali ed Istituzioni - Consiglio di Amministrazione - Mozione di sfiducia costruttiva

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 43 dello Statuto comunale e dell'art. 37, comma 3 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della azienda speciale o della istituzione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio di amministrazione. Deve contenere la proposta di un nuovo consiglio di amministrazione.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque (5) giorni e non oltre dieci (10) giorni dalla sua presentazione al Segretario comunale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva comporta l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione proposto.

PARTE VII LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI

Art. 84 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità alle disposizioni contenute nel- Titolo II" dello Statuto, la partecipazione dei cittadini alla amministrazione, con le iniziative a tale fine ritenute idonee, secondo l'apposito Regolamento comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco al competente organo collegiale che adotta motivata decisione entro i termini e nei modi fissati dallo Statuto e dal Regolamento comunale per la partecipazione.
3. Ove i termini fissati dallo Statuto e dal Regolamento comunale per la partecipazione non siano rispettati, ogni consigliere comunale può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto delle istanze, petizioni e proposte. Il Sindaco è tenuto a porre la questione sollevata all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza, vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle Associazioni e delle Consulte alla impostazione degli atti di programmazione finanziaria ed operativa ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale è ordinato secondo quanto stabilito dal Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla amministrazione.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 85 - La consultazione dei cittadini

1. In conformità ai principi generali fissati dallo Statuto il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta comunale, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione, guidata dal Sindaco e composta dai Capigruppo consiliari e dagli assessori competenti per materia. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione comunale fornisce indicazioni sulla posizione della Amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni della assemblea.
3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La Conferenza dei Capigruppo dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che vengono trasmessi dal Sindaco al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 86 - Il Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dall'apposito Regolamento comunale, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, relativi alla

amministrazione della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per determinazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa dal 20% del corpo elettorale, con le modalità stabilite nel regolamento speciale.

3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevole stabilito dal Regolamento speciale.

4.- Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati dei referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal Regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione o le motivazioni dell'eventuale mancato recepimento dell'esito stesso. (64)

(64) - Cfr. art. 67, 1 comma dello Statuto Comunale. " Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato del Referendum da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale viene convocato per deliberare i relativi e conseguenti atti di indirizzo."
--

PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione, il Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 88 - Adeguamento.

4. Per effetto dell'adeguamento dello Statuto comunale alle disposizioni contenute nella legge 25.03.1993 n. 81, le conseguenti modifiche, al presente Regolamento dovranno essere apportate entro i 180 giorni successivi al termine di cui all'art. 33 della predetta legge.

Art. 89 – Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.

2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

3. Il Sindaco dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al Revisore del Conto, al Difensore Civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, Consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio.

4. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.